

Omissis

Svolgimento del processo

che D.T.L., M.F., G.E. e P.A. hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 12 giugno 2008, notificata il 20 giugno 2008, con cui il Tribunale penale di Lucca ha dichiarato inammissibile l'opposizione dai medesimi proposta, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), avverso il decreto di liquidazione delle spese emesso dal pubblico ministero per la demolizione di un'opera abusiva;

che il ricorso per cassazione è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo il 4 ottobre 2008;

che il ricorso è affidato ad un motivo, il quale -privo della prescritta sintesi conclusiva ex art. 366-bis cod. proc. civ. ratione temporis applicabile) - denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Motivi della decisione

che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell'opposizione, hanno stabilito che qualora l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell'onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l'eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l'applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell'impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell'orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, con ordinanza interlocutoria n. 16771 del 2010, regolarmente comunicata, alla parte ricorrente è stato assegnato il termine perentorio di giorni sessanta per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile, nonchè l'ulteriore termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte;

che, come risulta dalla pertinente certificazione della Cancelleria, la parte ricorrente non vi ha provveduto;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non

notificato a cura del ricorrente ad alcuno e privo del prescritto quesito;
che, in difetto di instaurazione del contraddittorio, nessuna statuizione sulle
spese deve essere adottata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.